



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “FABIO BESTA”

*LICEO DELLE SCIENZE UMANE Economico-Sociale (LES)*  
*ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (AFM – RIM – SIA – TURISMO)*

Via Don G. Calabria, 16 - 20132 Milano - Tel. 02-2563073/4 - Fax 02-2592132 - Distretto scolastico 85  
C.F. 80121030151 - e-mail: [fbesta@fbesta.it](mailto:fbesta@fbesta.it) - presidenza: [presidenza@fbesta.it](mailto:presidenza@fbesta.it) - web: <http://www.fbesta.gov.it>

---

## **Regolamento concernente il conferimento di incarichi mediante contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione**

### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

- Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 il quale prevede che il Consiglio di istituto disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;
- Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 2/02/2009;
- Viste le linee guida del MIUR del 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;
- Vista la Circolare prot. n. 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;

- Sentito il parere favorevole del Collegio docenti del 6 febbraio 2018 delibera n. 41;

## **APPROVA**

con delibera n. 25 il seguente Regolamento ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le procedure, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi professionali per particolari attività ed insegnamenti a soggetti interni ed esterni all'istituzione scolastica per ricoprire ruoli come formatore, docente esperto, tutor o altre figure professionali per poter realizzare progetti di ampliamento dell'offerta formativa e di formazione. Tali figure possono essere richieste per la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione Europea (Fondo Sociale Europeo e FESR per progetti PON e POR), da altri Enti Pubblici, da Enti Privati o fondi della scuola inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e nel programma annuale.

### **Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti**

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

E' fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

### **Art. 3 - Tipologie contrattuali**

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si

avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

#### **Art. 4 - Individuazione delle professionalità**

1. Ai fini della selezione degli esperti si procederà attraverso avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, o richiesta di candidature. Nel caso in cui la procedura lo consenta, la selezione del personale interno potrà avvenire anche sulla base del possesso dei titoli delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie con una delibera del Collegio dei docenti, debitamente motivata e formalizzata all'interno del verbale.

Nell'avviso o nelle lettere di invito dovranno essere indicate:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) tipologia contrattuale;
  - f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) godere dei diritti civili e politici;
  - b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata

specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

#### **Art. 5 - Iter procedurale**

La selezione delle professionalità occorrenti avverrà secondo il seguente ordine e modalità:

- a) verifica preliminare di disponibilità di personale interno all'istituzione scolastica mediante avviso interno sul sito istituzionale e contenente le notizie di cui all'art.4. All'avviso sarà allegata la griglia di autovalutazione titoli. L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per 15 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal dirigente scolastico è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 5 giorni. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data ultima di presentazione delle istanze di partecipazione. Al termine delle procedure comparative di cui all'art. 6, verranno pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie provvisorie, avverso le quali si potrà ricorrere entro 8 giorni dalla loro pubblicazione. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure per i ricorsi, il dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina dell'esperto selezionato, cui seguirà la lettera d'incarico;
- b) solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, si farà ricorso a personale esterno individuato mediante avviso pubblico sul sito istituzionale contenente le notizie di cui all'art. 4. L'avviso dovrà essere redatto con lo stesso contenuto di quello per il personale interno. All'avviso sarà allegata la griglia di autovalutazione titoli. L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per 15 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal dirigente scolastico è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data ultima di presentazione delle istanze di partecipazione. Al termine delle procedure comparative di cui all'art. 6, verranno pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie provvisorie, avverso le quali si potrà ricorrere entro 8 giorni dalla loro pubblicazione. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure per i ricorsi, il dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina dell'esperto selezionato, cui seguirà il contratto.

#### **Art. 6 - Procedura comparativa**

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;

- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
- e) pregressa esperienza presso le istituzioni scolastiche.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa sulla base dell'assegnazione di un punteggio alle seguenti voci (tra le quali scegliere e da specificare nelle singole procedure di selezione):

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
- c) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- f) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- g) competenze informatiche certificate (ove funzionali);
- h) competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
- i) precedenti esperienze nelle istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- j) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- k) esperienza di progettazione, docenza, tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore, tutor didattico, tutor d'aula, tutor valutatore) nei progetti finanziati dal FSE (PON-POR-FSE-FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- l) corsi di aggiornamento frequentati.

In caso di parità di punteggio l'avviso indicherà le precedenze.

#### **Art. 7 - Esclusioni**

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00.

#### **Art. 8 - Stipula del contratto**

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede al conferimento della lettera d'incarico o alla stipula del contratto. La lettera d'incarico/il contratto devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e sottoscritti per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte.

La lettera d'incarico/il contratto devono avere, di norma, il seguente contenuto:

- a) le parti contraenti;
- b) l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- f) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- g) l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- h) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- i) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- j) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Milano;
- k) l'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

#### **Art. 9 - Durata del contratto e determinazione del compenso**

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 10 - Ricorso alle collaborazioni plurime**

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell' art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.

### **Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

### **Art. 12 - Pubblicità ed efficacia**

Dell'avviso di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art.15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

### **Art. 13 - Interventi di esperti a titolo gratuito**

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati - tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

#### **Art. 14 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni**

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. Ai sensi del comma del citato articolo l'istituzione scolastica è altresì, tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Milano, 7 febbraio 2018